



## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 181 del 18-12-2023

**OGGETTO: ALIQUOTE, TARIFFE E SCADENZE TRIBUTI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2024. I.E.**

L'anno duemilaventitre il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 17:00 si è riunito nella sala consiliare il Consiglio in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.

Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti rispettivamente i seguenti Consiglieri:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
ALESSANDRINI ALDO	X		GARBATI ELISABETTA	X	
ANTOLINI BARBARA	X		LEOMBRUNI ROMINA	X	
BENEDETTI LORELLA	X		LUCIANI FRANCESCO	X	
BINI ALESSANDRO		X	MARCOLINI ALESSANDRO	X	
BLARASIN ANDREA	X		MILIOZZI DAVID	X	
BRAVI MARCO	X		MONTAGUTI SANDRO	X	
CARBONARI CLAUDIO	X		MONTEVERDE STEFANIA	X	
CASTIGLIONI PIERFRANCESCO	X		ORAZI LAURA	X	
CHERUBINI ROBERTO	X		ORAZI ULDERICO	X	
CICARE' ALBERTO	X		PERTICARARI ANDREA		X
CINGOLANI CRISTINA	X		PIANESI GIOVANNI		X
CONTIGIANI NINFA		X	PIPPA PAOLA	X	
DE PADOVA SABRINA		X	RICOTTA NARCISO	X	
DEL GOBBO MAURIZIO	X		RIPA GIORDANO	X	
FABIANI ROBERTO	X		SPEDALETTI ROBERTO	X	
FORNARO ANTONELLA	X		VIRGILI PAOLO	X	

Risulta Presente il SINDACO PARCAROLI SANDRO

Assume la presidenza FRANCESCO LUCIANI in qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. FRANCESCO MASSI GENTILONI SILVERI.

Risulta assente il Rappresentante degli Studenti Dario D'URSO.

Risulta assente il Rappresentante degli Immigrati Omar CHERQAOUI.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori: Antonella FORNARO, Ulderico ORAZI E Giordano RIPA.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;

VISTO l'art. 151 D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti Locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 780 della L. n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI (Tassa sui rifiuti);

CONSIDERATO che la TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 654, L. n. 147/2013, *“deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. n. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.”* nonché il precedente comma 652 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 secondo il quale, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/99, il Comune può, con modalità semplificata, determinare le tariffe moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile per uno o più coefficienti di produttività dei rifiuti (facoltà già prevista dal D.L. n. 102/2013);

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Dl 228/2021, il quale ha stabilito che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*

*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;

VISTO l'art. 1, comma 527, L. n. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento

del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif ad oggetto: "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", sulla base dei quali, è stato elaborato un nuovo Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021 (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/Rif ad oggetto: "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*" con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio sopra indicato e ha, altresì:

- confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019/R/ Rif, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie (...);
- previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal Piano Economico Finanziario (PEF) redatto da ciascun gestore e approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- previsto un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo modalità e criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- previsto una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

CONSIDERATO, altresì che:

1- all'art. 7 della citata deliberazione n. 363/2021/R/Rif sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:

- o ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1);
- o il PEF, soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all'art. 8 della medesima deliberazione, sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- o la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano Economico Finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all'art. 28 del MTR-2 (comma 7.4);
- o l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 e, con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi definiti (commi 7.5 e 7.6);

2- la deliberazione n. 363/2021/R/Rif rinvia a un successivo provvedimento le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, che costituiscono proposta tariffaria per il secondo periodo regolatore (comma 2.4, lett. b);

VISTA la deliberazione n. 2/2021 – DRIF del 4 novembre 2021 ad oggetto: "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione*

*all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/ Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” con la quale l’Autorità ha fornito chiarimenti applicativi e ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la loro trasmissione da parte dell’Ente territorialmente competente;*

VISTA La delibera 389/2023/R/rif, pubblicata dall’ARERA il 04/08/2023, che definisce le linee guida della procedura biennale di aggiornamento. Queste indicano la modalità con cui verrà elaborato il nuovo PEF e apportano alcune significative modifiche al MTR-2 che identificano il limite massimo per le entrate tariffarie derivanti dalla Tari o dalla tariffa sostitutiva per tutto il periodo regolatorio 2021-2025, basato sui costi efficienti riconosciuti ai gestori. Le tariffe così determinate sono atte a garantire l’integrale copertura dei costi del servizio, salvo il riconoscimento in cartella di riduzioni a favore delle utenze domestiche in base all’ISEE nell’ambito di una politica di sostegno alle famiglie e altre riduzioni deliberate annualmente dal Consiglio Comunale e finanziate con fondi propri del Comune;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Macerata è presente e operante l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani “ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO - A.T.O. 3 MACERATA, che svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC) previste dalle deliberazioni ARERA;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30/05/2022, DETERMINAZIONE E PRESA D’ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PEF) PER L’ANNO 2022-2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 27/04/2023, con la quale sono state approvate le tariffe Tari 2023;

ATTESO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 così come modificato dall’art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (decreto Crescita) convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:

*“comma 15. A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...”;*

*“comma 15-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

*“comma 15-ter. A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata*

*dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;*

CONSIDERATO, pertanto, che:

- le tariffe TARI per l'anno 2024, ad oggi, debbono essere approvate sulla base dei costi relativi al PEF 2023, adottato dall'Ente territorialmente competente, trasmesso al nostro Ente in data 10 maggio 2022 prot. 40218 “Delibera Assemblea n. 2 del 02.05.2022 – Approvazione proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 da presentare all'ARERA ai fini dell'approvazione definitiva ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021”

- si provvederà, con atto da adottare entro il 30 aprile 2024 successivamente alla validazione del PEF 2024, a rideterminare le tariffe TARI 2024, prevedendo modalità e termini dell'eventuale conguaglio che, in ogni caso, dovrà avere scadenza successiva al 1° dicembre 2024;

VISTA la perdurante generale situazione di disagio economico già esistente a cui si è aggiunto l'aumento dell'inflazione che spinge verso l'alto i costi di energia, beni alimentari e mutui, con il conseguente crollo del potere d'acquisto delle famiglie;

VISTE le recenti indicazioni fornite dal Consiglio Comunale nella seduta del 31/10/2023 in cui è stato approvato l'OdG avente per oggetto: RIDUZIONE TARI PER NUCLEI FAMILIARI CON STUDENTI FUORISEDE e considerato che gli studenti fuorisede trascorrono generalmente solo parte dell'anno nell'abitazione familiare, si propone di ridurre il numero degli occupanti ai fini della TARI, in quanto ciò rifletterebbe meglio la reale occupazione dell'abitazione. Poiché lo studente fuorisede paga la TARI nella sua residenza temporanea (solitamente la città in cui studia), si può considerare che stia già contribuendo finanziariamente alla gestione dei rifiuti in quella località. Ridurre il numero degli occupanti nell'abitazione di origine aiuta a evitare un doppio onere fiscale per la stessa persona;

VERIFICATA sia la necessità di una distribuzione equa degli incentivi fiscali a favore delle attività sia l'importanza di indirizzare le risorse del comune verso le priorità sociali, si ritiene opportuno non riproporre anche per l'anno 2024, la riduzione del 10% della Tari come incentivo e sostegno alle Utenze Non Domestiche (UND). Un approccio più mirato consente di concentrare gli incentivi su settori e categorie di contribuenti che possono trarre maggiori benefici e contribuire maggiormente al benessere della comunità: attività costituite ex novo con sede legale o operativa nel Comune di Macerata o attività trasferite da altro Comune, non presenti a Macerata già con altre sedi, sia legali sia operative, rafforzando, nel contempo, il sostegno alle famiglie, con il quale si promuove anche la spesa locale, poiché le famiglie tendono a utilizzare le risorse finanziarie all'interno della comunità, favorendo così l'economia locale. In particolare, riducendo la TARI 2024 per le nuove attività, si offre un incentivo finanziario per la costituzione di nuove imprese o il trasferimento di attività da altre aree. Questo sostegno è cruciale per alimentare la crescita economica del comune, generando opportunità di impiego e contribuendo al dinamismo economico. Inoltre, l'arrivo di nuove attività potrebbe comportare la riqualificazione di spazi precedentemente inutilizzati, migliorando l'aspetto estetico del comune;

CONSIDERATO OPPORTUNO, pertanto, nel rispetto dei vincoli di bilancio:

a) confermare l'aumento della misura agevolativa “ordinaria” prevista già nell'anno 2022 con deliberazione n. 147 del 19/12/2022, che anticipa e amplia il *bonus sociale* previsto dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e, in particolare, confermare le seguenti percentuali di riduzione Tari collegate all'ISEE:

- la riduzione del 40% della tariffa per le utenze domestiche (abitazione di residenza e relative pertinenze) ove risiedono soggetti con ISEE inferiore o uguale a € 10.000,00;
- la riduzione del 30% della tariffa per le utenze domestiche (abitazione di residenza e relative pertinenze) ove risiedono nuclei familiari con quattro o più componenti, con ISEE complessivo inferiore

o uguale a € 20.000,00;

- la riduzione del 40% della tariffa per le utenze domestiche (abitazione di residenza e relative pertinenze) ove risiedono nuclei familiari con quattro o più componenti, di cui almeno tre figli, con ISEE complessivo inferiore o uguale a €30.000,00;

b) prevedere una nuova fattispecie di riduzione del 40% della tariffa per le utenze domestiche (abitazione di residenza e relative pertinenze) per i soggetti unico occupante ultrasettantenne, alla data del 01/01/2024, con reddito modesto, in particolare con ISEE compreso tra €10.000,00 e € 20.000,00, che mira a riconoscere e supportare la preziosa contribuzione di questa fascia di cittadini anziani alla nostra comunità. Questi soggetti spesso vivono da soli e devono far fronte a spese crescenti, compresa quella della gestione dei rifiuti. Tale riduzione è pensata per alleviare parte del peso finanziario che potrebbero incontrare, consentendo loro di mantenere una qualità di vita dignitosa;

c) prevedere una nuova fattispecie di riduzione del 20% della tariffa a favore delle famiglie numerose, con almeno quattro figli. Questa proposta promuove la parità e l'equità, considerando la numerosità della famiglia come criterio principale, indipendentemente dal reddito. In un'ottica di sostegno alle famiglie, la riduzione della tassa sui rifiuti si propone di agevolare la gestione quotidiana delle famiglie numerose, incoraggiando al contempo la crescita e la stabilità familiare;

d) prevedere una riduzione fissa di € 50,00 sulla tariffa per le utenze domestiche 2024 per ogni nuovo nato nell'anno 2024. Tale riduzione verrà inserita direttamente nell'avviso TARI delle famiglie interessate e applicato automaticamente a tutte le nuove nascite registrate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Questa misura non solo riflette l'impegno della comunità nel sostenere le famiglie in un momento cruciale della loro vita, ma promuove anche valori di solidarietà intergenerazionale e riconoscimento del ruolo fondamentale delle nuove generazioni;

e) prevedere una riduzione della TARI per le utenze domestiche (abitazione di residenza e relative pertinenze) relative a un nucleo familiare in cui sia presente uno (o più) studenti universitari fuorisede. La riduzione si sostanzierà attraverso l'applicazione della tariffa relativa al numero dei componenti il nucleo familiare escluso lo studente (o gli studenti) fuorisede, che dimostri di avere un contratto di locazione ai fini universitari non inferiore a 7 mesi nell'anno di riferimento, da cui possa essere dedotto il pagamento della Tari nella località in cui è ubicato l'immobile;

f) prevedere una riduzione del 50% della Tari utenze non domestiche per le attività costituite ex novo nel 2024, con sede legale o operativa nel Comune di Macerata o attività trasferite, sempre nel 2024, da altro Comune, non presenti a Macerata con altre sedi, sia legali sia operative, con un massimo di € 500,00;

VISTO quanto disciplinato dall'art. 19 del D. Lgs. n. 501/1992 e dal comma 666 della L. n. 117/2013 relativamente al Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) della Provincia;

PREMESSO CHE l'art. 1, commi 738 della L. n. 160/2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima L. n. 160;

VISTI:

- il comma 756 della L. n. 160/2019, che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 29 giugno 2020, ad oggi non pubblicato;

- il comma 757 della L. n. 160/2019, che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle

aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

- il decreto 7 luglio 2023 che ha approvato il prospetto succitato e il successivo comunicato del dipartimento delle Finanze, che ha reso disponibile dal 22 settembre 2023 l'applicazione dello stesso, prevedendo un periodo di sperimentazione (ottobre) e poi la possibilità di caricare il prospetto per il 2024 (novembre);

CONSIDERATO che tale sperimentazione ha evidenziato tali e tante criticità, riconosciute anche dal Parlamento, e che nella legge di conversione del D.L. n. 132/2023 è stato introdotto l'articolo 6-ter, il quale prevede che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote Imu tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Mef, decorrerà dal 2025;

RITENUTO OPPORTUNO confermare le aliquote IMU previste per l'anno 2023;

VISTI i commi 816 e seguenti della citata L. n. 160/2019, relativi all'istituzione del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato Canone Unico Patrimoniale - CUP), istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 01/02/2021 e ss.mm.ii., di approvazione del relativo Regolamento; e che sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA),
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

VISTI i commi 837 e seguenti della citata L. n. 160/2019, relativi all'istituzione del nuovo Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (denominato Canone mercatale), istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 01/02/2021, di approvazione del relativo Regolamento;

CONSIDERATO che ad oggi non è stata approvata la Legge di Bilancio 2024, che potrebbe verosimilmente contenere elementi di novità riguardanti i tributi locali;

RITENUTO NECESSARIO, in ogni caso, approvare la presente deliberazione, in quanto costituente allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione 2024-2026, riservandosi di procedere, qualora necessario, ad una rettifica delle diverse aliquote e delle tariffe approvate con il presente atto e alle eventuali conseguenti variazioni di bilancio;

VALUTATA la necessità di conciliare l'esigenza di agevolare i contribuenti nel versamento delle imposte tramite una suddivisione in rate dei versamenti annuali della Tari con l'esigenza di non procrastinare eccessivamente il primo versamento della tassa rifiuti, al fine di tutelare le esigenze di liquidità dell'ente e di dare adeguata copertura ai pagamenti contrattualmente dovuti al gestore del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;

RITENUTO, conseguentemente, di proporre quanto segue:

a) approvare per l'anno 2024 le aliquote IMU di cui all'allegato prospetto (allegato 1);

- b) approvare per l'anno 2024 le tariffe del CUP Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'allegato prospetto (allegato 2);
- c) approvare per l'anno 2024 le tariffe del Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, (Canone mercatale) (allegato 3);
- d) avvalersi, come per l'anno 2023, della facoltà già prevista dal D.L. n. 102/2013 e riproposta dalla L. n. 147/2013, art. 1, comma 652, che consente di determinare le tariffe della Tassa Rifiuti in maniera "semplificata" senza la necessità di seguire rigidamente i criteri di cui al D.P.R. 158/99;
- e) approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, sulla base dei costi relativi al PEF 2023, adottato dall'Ente territorialmente competente e trasmessoci il 10 maggio 2022 prot. 40218, di cui si è preso atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/05/2022 e le cui relative tariffe Tari 2023 sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 27/04/2023 (allegato 4);
- f) stabilire che la TARI 2024 venga pagata per l'80% in acconto, sulla base delle tariffe di cui sopra, alle seguenti scadenze:
- I rata 30/04/2024 per il 50% del totale
  - II rata 31/10/2024 per il restante 50%
- g) dare atto che si provvederà, con deliberazione da adottare successivamente alla validazione del PEF 2024, a rideterminare le tariffe TARI 2024 prevedendo scadenza, modalità e termini dell'eventuale conguaglio, che avrà scadenza successiva al 1° dicembre 2024;
- h) approvare, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della citata L. n. 147/2013, le seguenti ulteriori riduzioni da coprire mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, dando atto che la spesa prevista per assicurarne la copertura è stimabile in Euro 110.000,00:
- 1) a favore delle utenze domestiche (UD), si conferma il *bonus sociale* che amplia e anticipa quello previsto dall'art. 57- bis del D.L. n. 124/2019, in particolare:
- riduzione del 40% della tariffa per le utenze domestiche (abitazione di residenza e relative pertinenze) ove risiedono soggetti con ISEE inferiore o uguale a € 10.000,00;
  - riduzione del 40% della tariffa per le utenze domestiche (abitazione di residenza e relative pertinenze) ove risiedono soggetti unico occupante ultrasettantenni alla data del 01/01/2024, con ISEE compreso tra €10.000,00 e € 20.000,00;
  - riduzione del 30% della tariffa per le utenze domestiche (abitazione di residenza e relative pertinenze) ove risiedono nuclei familiari con quattro o più componenti, con ISEE complessivo inferiore o uguale a € 20.000,00;
  - riduzione del 40% della tariffa per le utenze domestiche (abitazione di residenza e relative pertinenze) ove risiedono nuclei familiari con quattro o più componenti, di cui almeno tre figli, con ISEE complessivo inferiore o uguale a € 30.000,00;
  - riduzione del 20% della tariffa per le utenze domestiche (abitazione di residenza e relative pertinenze) ove risiedono nuclei familiari con cinque o più componenti, di cui almeno quattro figli;
  - riduzione fissa di € 50,00 sulla tariffa per le utenze domestiche 2024, per ogni nuovo nato nell'anno 2024. Tale riduzione verrà inserita direttamente nell'avviso TARI delle famiglie interessate e applicato automaticamente a tutte le nuove nascite registrate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;
  - riduzione della TARI per le utenze domestiche (abitazione di residenza e relative pertinenze) relative a un nucleo familiare in cui sia presente uno (o più) studenti universitari fuorisede. La riduzione si sostanzierà attraverso l'applicazione della tariffa relativa al numero dei componenti il nucleo familiare escluso lo studente (o gli studenti) fuorisede, che dimostri di avere un contratto di locazione ai fini universitari, non inferiore a 7 mesi nell'anno di riferimento, da cui possa essere dedotto il pagamento della Tari nella località in cui è ubicato l'immobile;
  - riduzione del 50% della tariffa per le abitazioni arredate, ma prive di allacci ai servizi pubblici di rete;
- 2) A favore delle Utenze Non Domestiche (UND):
- riduzione del 50% per il locale in cui hanno sede le Associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni;
  - riduzione del 50% della Tari per le attività costituite *ex novo* nel 2024, con sede legale o operativa nel Comune di Macerata o attività trasferite, sempre nel 2024, da altro Comune, non presenti a Macerata con altre sedi, sia legali sia operative, con un massimo di € 500,00;

- i) dare atto che la diminuzione delle somme riscosse a seguito delle agevolazioni sopra indicate troverà iscrizione nel redigendo Bilancio 2024;
- j) approvare, per l'anno di imposta 2024, la misura dell'addizionale comunale IRPEF allo 0,8 per cento, come previsto già per l'anno 2023, stabilendo che i soggetti in possesso di redditi inferiori a € 8.500,00 siano esentati dal pagamento della suddetta addizionale;
- k) confermare, per l'anno 2024, le tariffe dei servizi comunali già definite con appositi atti;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- Legge 388/2000, art. 53, comma 16 come modificato dalla L. n. 448/2001, artt. 27, comma 8;
- Legge 296/2006;
- Legge 228/2012 e ss.mm.ii.;
- Legge 147/2013;
- D. L. 16/2014 convertito con modificazioni in Legge 68/2014;
- Legge 212/2000;
- D. Lgs n. 267/2000;
- D. L. 47/2014, convertito in Legge 80/2014
- D.M. 24/12/2014;
- Legge 190/2014;
- Legge 208/2015;
- Legge 232/2016;
- Legge 205/2017;
- D. L. 34/2019;
- Legge 160/2019

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15/04/2020 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28/07/2020;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone mercatale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale. n. 8 del 01/02/2021;

VISTO il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria (CUP), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/02/2021 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 25/10/2021;

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, della L. n. 147/2013, comma 683, della L. n. 296/2006 art.1, commi 142 e 156;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Servizio Servizi Finanziari, Sistemi Informativi e Attività Produttive attestante, per quanto di propria competenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Servizi

Finanziari, Sistemi Informativi e Attività Produttive, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97 c. 2 del DLgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di cui all'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 lett. b), così come sostituita dall'art. 3 comma 1, lett. o), n.1) del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, espresso dal Collegio dei Revisori in data 11/12/2023;

VISTO il parere FAVOREVOLE della competente Commissione Consiliare II "*Programmazione economica, organismi partecipati e attività produttive*" espresso nella seduta del 14/12/2023;

RITENUTO per il carattere d'urgenza che riveste il presente provvedimento di doversi avvalere della facoltà prevista dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

\*\*\*\*\*

ATTESO che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento dell'attività del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, la verbalizzazione degli interventi effettuati durante le sedute del Consiglio comunale avviene utilizzando un sistema di registrazione digitale audio-video con archiviazione dei relativi file multimediali consultabili nel sito web istituzionale del Comune di Macerata;

In apertura di seduta il Presidente comunica l'intenzione di modificare l'ordine della trattazione dei punti all'Ordine del Giorno per anticipare la discussione della proposta su aliquote e tariffe, a seguire la proposta di ratifica della Delibera di Giunta Comunale n. 485/2023 e, a seguire il punto aggiuntivo relativo all'approvazione del Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana.

Il Consigliere Cicarè di Strada Comune – Potere al Popolo chiede perché, sia stata inserita come punto aggiuntivo la proposta di approvazione del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana ovvero quale sia l'urgenza e perché si intende anticiparne la trattazione.

Il Presidente Luciani risponde che i punti aggiuntivi sono normalmente inseriti in coda alla trattazione degli argomenti di cui alla convocazione inviata e che in questo caso l'Assessore Renna ha personalmente chiesto l'anticipazione della trattazione nella giornata odierna.

Il Consigliere Cicarè ritiene che gli impegni personali non debbano influenzare i lavori del Consiglio nella sequenza stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo.

Intervengono i Consiglieri; Spedaletti di Movimento 5 Stelle che chiede di capire se il Consigliere Cicarè è d'accordo o meno alla variazione; Alessandrini di Lega Salvini Macerata che non è contrario alla variazione; Ricotta del PD che non ritiene urgente la trattazione del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.

Il Consigliere Cicarè si dichiara d'accordo a modificare l'Ordine del Giorno inserendo al primo punto la proposta sulle aliquote e le tariffe come da richiesta dell'Assessore Caldarelli e di trattare dopo la ratifica della Delibera di Giunta n. 485, la proposta di modifica del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana come richiesto dall'Assessore Renna.

Il Presidente Luciani chiede se tutti sono d'accordo e non rilevando opposizioni riepiloga il nuovo ordine di trattazione inserendo al primo punto la proposta sulle aliquote e le tariffe.

Udito l'Assessore Caldarelli per l'illustrazione della presente proposta di deliberazione;

Sentito il Consigliere Castiglioni– Presidente della Commissione consiliare II — Programmazione Economica, organismi partecipati e attività – per la relazione del parere espresso dalla suddetta Commissione riunitasi in data 14/12/2023;

Aperta la discussione sul presente argomento e registrati gli interventi dei Consiglieri:

Ricotta – PD; Castiglioni – Fratelli d'Italia; Cicarè – Strada Comune – Potere al Popolo; Parcaroli – Sindaco; Spedaletti – Movimento 5 Stelle; Fornaro – UdC; De Padova – Sandro Parcaroli Sindaco; Leombruni – Fratelli d'Italia; Monteverde – Macerata Bene Comune;

*Durante la discussione entrano in aula i Consiglieri: Contigiani, De Padova, Perticarari, Pianesi .*

*Alle ore 18:11 il Vice presidente del Consiglio Del Gobbo assume la Presidenza.*

*Alle ore 18:18 il Presidente Luciani riassume la Presidenza della seduta.*

Interviene il Consigliere Perticarari del PD per mozione d'ordine chiedendo di richiamare in aula Consiglieri e Assessori che si sono spostati nella sala adiacente per trattare un argomento differente da quelli inseriti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente Luciani chiede al Vice Presidente Del Gobbo di richiamare i Consiglieri assenti.

La discussione prosegue e registrati l'intervento del Consigliere Alessandrini – Lega Salvini Macerata.

Il Consigliere Perticarari del PD insiste nel richiamare in aula coloro che si sono trasferiti in sala Giunta.

Interviene il Presidente Luciani che chiarisce che la seduta prosegue anche in assenza di alcuni membri e che sarà il voto a determinare l'approvazione o meno della proposta.

Il Presidente Luciani passa la parola all'Assessore Caldarelli per la replica.

Interviene il Consigliere Del Gobbo del PD per sollecitare il rientro degli assenti.

L'Assessore Caldarelli riprende il suo intervento per la replica.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto e ascoltato il Consigliere Ricotta – PD;

Terminata la fase delle dichiarazioni di voto il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione alla presenza dei seguenti Consiglieri:

Alessandrini – Antolini – Benedetti – Blarasin – Bravi – Carbonari – Castiglioni – Cherubini – Cicarè – Cingolani - Contigiani – De Padova - Del Gobbo – Fabiani – Fornaro – Garbati – Leombruni – Luciani – Marcolini – Miliozzi - Montaguti – Monteverde – Orazi L. – Orazi U. – Parcaroli – Perticarari – Pianesi - Pippa – Ricotta – Ripa – Spedaletti - Virgili.

#### **VOTAZIONE palese per appello nominale della proposta di deliberazione**

Consiglieri presenti	n.	32	
Consiglieri astenuti	n.	3	– De Padova (Sandro Parcaroli Sindaco) Cherubini, Spedaletti (Movimento 5 Stelle)
Consiglieri votanti	n.	29	
Voti favorevoli	n.	20	– Parcaroli (Sindaco) – Luciani (Presidente) – Alessandrini, Carbonari, Fabiani, Orazi L., Pianesi, Pippa, (Lega Salvini Macerata) – Benedetti, Blarasin, Castiglioni, Bravi, Leombruni, Ripa, Virgili (Fratelli d'Italia) - Cingolani, –

			Antolini, Montaguti (Forza Italia) – Fornaro (UdC) - Orazi U. (Italia Viva - PSI - DEMOS)
Voti contrari	n.	9 –	Contigiani, Del Gobbo, Marcolini, Perticarari, Ricotta (PD) –Miliozzi (Macerata Insieme) – Monteverde (Macerata Bene Comune) – Cicarè (Strada Comune – Potere al Popolo) – Garbati (Macerata Rinnova) –

Visto il risultato della votazione effettuata mediante appello nominale da parte del Segretario Generale Dott. Francesco Massi Gentiloni Silveri, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio con l'assistenza degli scrutatori;

Il Presidente pone a votazione l'immediata eseguibilità alla presenza dei seguenti Consiglieri:

Alessandrini – Antolini – Benedetti – Blarasin – Bravi – Carbonari – Castiglioni – Cherubini – Cicarè – Cingolani – Contigiani – De Padova - Del Gobbo – Fabiani – Fornaro – Garbati – Leombruni – Luciani – Marcolini – Miliozzi – Montaguti – Monteverde – Orazi L. – Orazi U. – Parcaroli – Perticarari – Pianesi - Pippa – Ricotta – Ripa – Spedaletti - Virgili.

### **VOTAZIONE palese per appello nominale per la immediata eseguibilità**

Consiglieri presenti	n.		
Consiglieri astenuti	n.	3–	De Padova (Sandro Parcaroli Sindaco) Cherubini, Spedaletti (Movimento 5 Stelle)
Consiglieri votanti	n.	29	
Voti favorevoli	n.	20–	Parcaroli (Sindaco) – Luciani (Presidente) – Alessandrini, Carbonari, Fabiani, Orazi L., Pianesi, Pippa, (Lega Salvini Macerata) – Benedetti, Blarasin, Castiglioni, Bravi, Leombruni, Ripa, Virgili (Fratelli d'Italia) - Cingolani, – Antolini, Montaguti (Forza Italia) – Fornaro (UdC) - Orazi U. (Italia Viva - PSI - DEMOS)
Voti contrari	n.	9–	Contigiani, Del Gobbo, Marcolini, Perticarari, Ricotta (PD) –Miliozzi (Macerata Insieme) – Monteverde (Macerata Bene Comune) – Cicarè (Strada Comune – Potere al Popolo) – Garbati (Macerata Rinnova) –

Visto il risultato della votazione effettuata mediante appello nominale da parte del Segretario Generale Dott. Francesco Massi Gentiloni Silveri, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio con l'assistenza degli scrutatori;

### **DELIBERA**

1. Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, quanto segue:

- a) approvare per l'anno 2024 le aliquote IMU di cui all'allegato prospetto (allegato 1);
- b) approvare per l'anno 2024 le tariffe del CUP Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'allegato prospetto (allegato 2);
- c) approvare per l'anno 2024 le tariffe del Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, (Canone mercatale) (allegato 3);
- d) avvalersi, come per l'anno 2023, della facoltà già prevista dal D.L. n. 102/2013 e riproposta dalla L. n. 147/2013, art. 1, comma 652, che consente di determinare le tariffe della Tassa Rifiuti in maniera "semplificata" senza la necessità di seguire rigidamente i criteri di cui al D.P.R. 158/99;
- e) approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, sulla base dei costi relativi al PEF 2023, adottato dall'Ente territorialmente competente e trasmessoci il 10 maggio 2022 prot. 40218, di cui si è preso atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/05/2022 e le cui relative tariffe Tari 2023 sono state

approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 27/04/2023 (allegato 4);

f) Stabilire che la TARI 2024 venga pagata per l'80% in acconto, sulla base delle tariffe di cui sopra, alle seguenti scadenze:

- I rata 30/04/2024 per il 50% del totale

- II rata 31/10/2024 per il restante 50%

g) dare atto che si provvederà, con deliberazione da adottare successivamente alla validazione del PEF 2024, a rideterminare le tariffe TARI 2024 prevedendo scadenza, modalità e termini dell'eventuale conguaglio;

h) approvare, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della citata L. n. 147/2013, le seguenti ulteriori riduzioni da coprire mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, dando atto che la spesa prevista per assicurarne la copertura è stimabile in Euro 110.000,00:

1) a favore delle utenze domestiche (UD), si conferma il *bonus* sociale che amplia e anticipa quello previsto dall'art. 57- bis del D.L. n. 124/2019, in particolare:

- riduzione del 40% della tariffa per le utenze domestiche (abitazione di residenza e relative pertinenze) ove risiedono soggetti con ISEE inferiore o uguale a € 10.000,00;

- riduzione del 40% della tariffa per le utenze domestiche (abitazione di residenza e relative pertinenze) ove risiedono soggetti unico occupante ultrasettantenni alla data del 01/01/2024, con ISEE compreso tra € 10.000,00 e € 20.000,00;

- riduzione del 30% della tariffa per le utenze domestiche (abitazione di residenza e relative pertinenze) ove risiedono nuclei familiari con quattro o più componenti, con ISEE complessivo inferiore o uguale a € 20.000,00;

- riduzione del 40% della tariffa per le utenze domestiche (abitazione di residenza e relative pertinenze) ove risiedono nuclei familiari con quattro o più componenti, di cui almeno tre figli, con ISEE complessivo inferiore o uguale a € 30.000,00;

- riduzione del 20% della tariffa per le utenze domestiche (abitazione di residenza e relative pertinenze) ove risiedono nuclei familiari con cinque o più componenti, di cui almeno quattro figli;

- riduzione fissa di € 50,00 sulla tariffa per le utenze domestiche 2024, per ogni nuovo nato nell'anno 2024. Tale riduzione verrà inserita direttamente nell'avviso TARI delle famiglie interessate e applicato automaticamente a tutte le nuove nascite registrate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;

- riduzione della TARI per le utenze domestiche (abitazione di residenza e relative pertinenze) relative a un nucleo familiare in cui sia presente uno (o più) studenti universitari fuorisede. La riduzione si sostanzierà attraverso l'applicazione della tariffa relativa al numero dei componenti il nucleo familiare escluso lo studente (o gli studenti) fuorisede, che dimostri di avere un contratto di locazione ai fini universitari, non inferiore a 7 mesi nell'anno di riferimento, da cui possa essere dedotto il pagamento della Tari, anche in quota parte, nella località in cui è ubicato l'immobile;

- riduzione del 50% della tariffa per le sole abitazioni (no pertinenze) arredate, ma prive di allacci ai servizi pubblici di rete;

2) a favore delle Utenze Non Domestiche (UND):

- riduzione del 50% per il locale in cui hanno sede le Associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni;

- riduzione del 50% della Tari utenze non domestiche per le attività costituite *ex novo* nel 2024, con sede legale o operativa nel Comune di Macerata o attività trasferite, sempre nel 2024, da altro Comune, non presenti a Macerata con altre sedi, sia legali sia operative, con un massimo di € 500,00;

i) dare atto che la diminuzione delle somme riscosse a seguito delle agevolazioni sopra indicate troverà iscrizione nel redigendo Bilancio 2024;

j) approvare, per l'anno di imposta 2024, la misura dell'addizionale comunale IRPEF allo 0,8 per cento, come previsto già per l'anno 2023, stabilendo che i soggetti in possesso di redditi inferiori a € 8.500,00 siano esentati dal pagamento della suddetta addizionale;

k) confermare, per l'anno 2024, le tariffe dei servizi comunali già definite con appositi atti.

2. Di dare atto che le tariffe e le riduzioni sopra approvate hanno effetto dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, nonché dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del

Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

4. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento  
Dott.sa Eleonora Capuano

Il Dirigente dei Servizi Finanziari, Sistemi Informativi e Attività Produttive  
per il parere favorevole di regolarità contabile e tecnica  
Dott. Andrea Castellani

Il Segretario Generale  
per il visto di conformità dell'azione amministrativa  
Dott. Francesco Massi Gentiloni Silveri

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
FRANCESCO LUCIANI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT. FRANCESCO MASSI GENTILONI SILVERI

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*